

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dei Lavori pubblici

(PRANDINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(FACCHIANO)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo è costretto a reiterare il provvedimento già emanato il 29 dicembre ultimo scorso riguardante provvidenze a favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990, nonché di altre zone colpite dalle emergenze che si sono verificate nell'anno 1990.

Ed invero, il 1990 è stato caratterizzato da gravi calamità: quella del 5 maggio che ha colpito il territorio della Basilicata; le alluvioni del giugno che hanno colpito talune zone della Lombardia; le disastrose precipitazioni dell'autunno, sino a quelle che si sono ripetute nell'ultimo mese del 1990 e nel primo mese dell'anno nuovo.

Tra tali eventi, tuttavia, il più grave rimane quello verificatosi il 13 e 16 dicembre ultimo scorso nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Un tale evento ha provocato, com'è noto, oltre che dolorose perdite di vite umane, ingenti danni al patrimonio edilizio e l'inagibilità di numerosi edifici evacuati dai rispettivi occupanti in numero molto elevato (circa 14.000 senza tetto). Subito dopo l'evento si provvide ad attivare immediatamente, da parte della protezione civile, le più urgenti misure di pronto intervento a favore delle popolazioni colpite e si rese necessario, come avviene in simili contingenze, provvedere alle esigenze delle popolazioni medesime, assicurando, in primo luogo, le indispensabili attività assistenziali di primo soccorso.

La gravità dell'evento non poteva, tuttavia, far dimenticare le altre gravi situazioni di emergenza che, come si è detto, erano già state segnalate in varie zone del territorio nazionale. I detti eventi alluvionali hanno arrecato gravi danni alle colture, agli opifici artigianali, alla rete viaria ed ai beni demaniali ed infrastrutturali e numerosissimi

me regioni e comuni hanno vivamente sollecitato interventi straordinari al fine di consentire il ristoro dei danni subiti, il ripristino delle opere ed ogni altra indispensabile misura.

Si è quindi predisposto il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nonché interventi urgenti in favore dei territori colpiti da altre avversità.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede una integrazione del Fondo per la protezione civile di lire 150.000 milioni per fronteggiare gli interventi di primo soccorso e le necessarie attività assistenziali in favore delle popolazioni colpite.

Si evidenzia a tale proposito la impellente necessità di assicurare una conveniente sistemazione provvisoria in relazione ad un numero elevatissimo di persone, mediante il reperimento di idonee strutture alloggiative (prefabbricati leggeri) e di consentire, se necessario, mediante analoghe strutture ad uso comunitario la tempestiva ripresa dell'anno scolastico, atteso l'elevato numero di edifici scolastici inagibili o temporaneamente destinati al ricovero dei senza tetto.

L'articolo 1, al comma 2, fissa al 15 marzo 1991 il termine per la definizione dell'entità complessiva dei danni verificatisi, al fine di determinare la provvista finanziaria da assicurare con successivo provvedimento e prevede, entro lo stesso termine, la procedura per l'acquisizione delle stime dei danni e dei fabbisogni in relazione agli interventi di competenza statale. Nello stesso comma si è ritenuto di dover menzionare esplicitamente la necessità di intervenire per il recupero del patrimonio artistico della Val di Noto, danneggiato dal sisma.

Lo stesso articolo 1, al comma 3, poi, dispone che gli interventi di emergenza

siano considerati, ai sensi della vigente disciplina, urgenti ed indifferibili.

Il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede la possibilità per i Ministri competenti di stralciare, prioritariamente, dai programmi generali di finanziamento i progetti di opere pubbliche ricadenti nei territori colpiti dal sisma.

La disposizione del comma 5, infine, dell'articolo citato, nasce dall'esigenza di trarre da un evento calamitoso l'occasione per una rinascita delle zone più colpite del paese.

Tale obiettivo, ovviamente, è demandato ad una legge organica in cui si definiscano, oltre che la formazione di un piano e di un programma per la ricostruzione, la previsione antisismica, il potenziamento dei servizi di protezione civile e, non da ultimo, la ripresa delle attività produttive, definendo altresì le risorse e i tempi di attuazione.

Nell'articolo 2 si prevede uno stanziamento di lire 30.000 milioni per l'anno 1990 finalizzato all'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture.

L'avvio di tale programma si palesa indispensabile per assicurare la migliore tenuta di tali edifici in occasione di eventuali future scosse sismiche in un'area che, com'è noto, è quella a più elevata sismicità d'Europa.

Lo stesso articolo 2 dispone, al comma 2, la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza sui vulcani attivi della Sicilia, prevedendo a tal fine uno stanziamento di lire 20.000 milioni.

L'attuazione dei predetti sistemi si rende necessaria al fine di disporre, in aggiunta al servizio 24 ore su 24 fornito dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica, di un completo e avanzato sistema consistente di strumentazioni disposte su maglie ristrette atte a rilevare puntualmente e in monitoraggio continuo tutti i fenomeni geofisici e geochimici legati alla sismicità della Sicilia orientale e al vulcanismo dell'Etna e dell'arcipelago delle isole Eolie.

La necessità di sistemi di monitoraggio dei fenomeni endogeni trova la sua migliore collocazione in una regione come la Sicilia che, dotata di peculiari caratteristiche sismiche e vulcaniche, è in procinto di veder avviare, dopo il terremoto del dicembre 1990, il processo di ricostruzione e di adeguamento sismico dell'esistente, da inserire in un piano *ad hoc*, per il quale dovranno essere tenute a base più dettagliate e complete conoscenze del pericolo sismico e vulcanico e delle situazioni di rischio.

Per la realizzazione di quanto sopra il Ministro per il coordinamento della protezione civile può stipulare convenzioni con i competenti organismi scientifici atteso l'elevatissimo rischio sismico e vulcanico della zona.

L'articolo 3 reca le provvidenze in favore degli invalidi e dei familiari delle vittime del terremoto della Sicilia orientale e di quello del 5 maggio 1990.

L'articolo 4 prevede la sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva per il periodo decorrente dalla data dell'evento fino al 30 giugno 1991. Nel medesimo articolo è prevista la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini generali di prescrizione e decadenza, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili e quelli relativi ai processi esecutivi.

Si ritiene opportuno rilevare che le predette sospensioni e proroghe operano solo a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria nei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismici e che siano, comunque, state colpite da ordinanze di sgombero con data anteriore al 31 gennaio 1991.

Nel medesimo articolo 4 sono, altresì, previste agevolazioni fiscali; in particolare, sotto il profilo delle imposte dirette viene prevista, al comma 2, l'esenzione dall'ILOR limitatamente all'anno 1991, nonché dall'IRPEF e dall'IRPEG per i redditi dei fabbricati danneggiati o distrutti, fino alla definitiva ricostruzione.

Nell'articolo 5 è prevista un'autorizzazione di spesa di lire 150.000 milioni, a carico del Fondo per la protezione civile, per fronteggiare gli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Tali eventi, invero, per l'intensità e la frequenza delle precipitazioni, hanno assunto rilevanza di catastrofe, non fronteggiabile a carico degli ordinari stanziamenti regionali. Nel medesimo articolo viene previsto il procedimento finalizzato all'acquisizione della stima dei danni e del quadro economico globale dei progetti delle opere da attuare.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede il finanziamento di tali interventi a carico delle disponibilità della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo.

I commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente per il settore agricolo e per i settori produttivi, ausili finanziari nell'ambito della normativa di settore.

Il comma 7 rende possibile l'utilizzo delle economie in esubero risultanti dagli stanziamenti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 470 del 1987, diretti ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge, in favore dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo, i cui stanziamenti sono invece risultati insufficienti.

Il comma 8 autorizza il Ministero dell'ambiente all'utilizzo, per interventi finalizzati all'attuazione di misure di prevenzione nei cinque parchi nazionali, della spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

I predetti interventi devono essere armonizzati con le disposizioni che la legge n. 38 del 1990 già dettava per la realizzazione di sistemi di monitoraggio.

L'articolo 6 è preordinato ad assicurare l'afflusso al Fondo per la protezione civile dei vari stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

L'articolo 7 reca una disposizione interpretativa circa i mutui concessi o da

concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ivi previsti per fronteggiare il ristoro dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche nelle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano, nonché nel comune di Edolo, nel senso di ritenere tali mutui contraibili da parte dei comuni interessati, in aggiunta a quelli assumibili in via ordinaria secondo il criterio proporzionale al numero di abitanti.

L'articolo 8 dispone una serie di agevolazioni e di interventi di sostegno nell'ambito della normativa speciale per il mare Adriatico. Al comma 6 si autorizza, altresì, la spesa di lire 35.000 milioni per l'anno 1991 al fine di assicurare il completamento da parte del Ministero dell'ambiente degli interventi di ristrutturazione e di risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant ed Enichem di Manfredonia.

L'articolo 9 disciplina la realizzazione di interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture ricadenti nelle aree di operatività dell'Autorità per l'Adriatico ed a più forte vocazione turistica, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ovvero per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni.

Per la predetta realizzazione i comuni sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e sentita la Conferenza Stato-Regioni, la ripartizione dei mutui.

L'articolo 10, di nuova previsione, dispone il passaggio delle competenze di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al presidente della Regione siciliana.

L'articolo 11 reca la norma di copertura degli oneri connessi all'attuazione degli articoli 1 e 2.

RELAZIONE TECNICA

In merito agli stanziamenti previsti in lire 100.000 milioni per l'anno 1990 e 50.000 milioni per l'anno 1991 dal comma 1 dell'articolo 1, per fronteggiare gli oneri connessi agli interventi assistenziali e di primo soccorso in favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990, si deve osservare, in via preliminare, che trattasi di stanziamenti previsti presuntivamente a fronte di una serie di spese e di interventi urgenti, da assumere e da compiere, di volta in volta con immediatezza per fronteggiare le evenienze conseguenti al grave evento.

Sulla base dei dati più aggiornati disponibili, si riporta una proiezione di spese connesse agli interventi urgenti dianzi cennati, tenuto conto che, alla data del 28 febbraio 1991 sono stati accertati numero 14.834 senza tetto e 7.104 edifici inagibili (6.830 abitazioni private; 220 edifici pubblici; 54 scuole).

Interventi attivati dal Dipartimento della protezione civile

		<i>costo in lire</i>
<i>Roulottes</i> da acquistare per reintegro scorte	n. 1.200	24.000.000.000
<i>Prefabbricati leggeri</i> per reintegro scorte:		
abitativi	n. 1.072	
sociali	n. 217	
TOTALE ...	n. 1.289	51.600.000.000
<i>Arredamento prefabbricati leggeri</i> - abitativi		300.000.000
<i>Condizionamento prefabbricati leggeri</i> (abitativi e sociali)		2.578.000.000
<i>Trasporto prefabbricati leggeri</i>	n. 1.289	12.000.000.000
<i>Trasporto roulottes</i>	n. 1.200	4.000.000.000
<i>Sistemazione autonoma</i> per 2.828 nuclei familiari, per dieci mesi con contributo mensile di lire 500.000 per ogni nucleo familiare		14.140.000.000
<i>Sistemazione in albergo</i> per 2.904 persone per dieci mesi		52.272.000.000
<i>Impiego n. 3 elicotteri</i>		110.000.000
<i>Impiego satellitare</i>		191.325.000
TOTALE ...		<u>161.191.325.000</u>

Le previsioni sopra riportate indicano, quindi, una sistemazione alberghiera per 2.904 senza tetto. Pertanto, sottraendo dal numero totale dei senza tetto (14.834) quelli sistemati in alberghi o in strutture ricettive si ha un numero residuo di 11.930 senza tetto che, ipotizzando

un numero medio di tre componenti per ogni nucleo familiare, corrisponde a circa 3.976 famiglie da collocare.

Per queste si prevede, approssimativamente, una sistemazione autonoma per 2.828 famiglie; restando le rimanenti 1.148 famiglie sistemate in *roulottes* e prefabbricati leggeri.

È necessario evidenziare che la sistemazione in *roulottes* si palesa, comunque, per sua stessa natura come la più precaria e disagiata inidonea, pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il recupero edilizio degli edifici inagibili, ad un tipo di sistemazione destinata, comunque, a protrarsi per un periodo abbastanza lungo.

Pertanto i senza tetto già sistemati nelle *roulottes* transitano, man mano che vengono completate le opere di sistemazione delle infrastrutture dei prefabbricati leggeri (allacciamenti elettrici, fognari, eccetera) negli stessi, entro i limiti della complessiva ricettività dei prefabbricati medesimi.

Per un maggior ragguaglio circa le previsioni di spesa innanzi indicate, si riportano elementi esplicativi circa le singole voci:

a) *Movimentazione di n. 1.200 roulottes*: costo medio previsto per la movimentazione di ogni *roulottes* lire 1.650.000 che moltiplicato per 1.200 dà la somma di lire 1.980.000.000. Tale somma va raddoppiata in quanto sono da considerare le spese per il rientro, già iniziato, di detti manufatti. Complessivamente la spesa prevista arrotondata ammonta a lire 4.000.000.000;

b) *Movimentazione di n. 1289 prefabbricati leggeri*: il costo medio unitario per ognuno di tali manufatti è di lire 6.000.000. Pertanto la spesa complessiva per tale movimentazione ammonterebbe a lire 7.734.000.000. Tale somma, a differenza di quanto previsto per le *roulottes*, viene aumentata solo per circa la metà del numero di detti manufatti per coprire le spese di rientro. Ciò in quanto, trattandosi di manufatti che vengono adibiti ad uso privato (per almeno due anni) si calcola, in base alle esperienze maturate, di poterne recuperare al massimo il 50 per cento. Per cui la somma prevista per tale movimentazione viene quantificata in lire 12.000.000.000;

c) *Arredamento prefabbricati leggeri abitativi*: si tratta dell'acquisto di tavoli, sedie ed armadi per lire 300.000.000;

d) *Acquisto ed installazione condizionatori*: da installarsi nei prefabbricati abitativi e sociali per una spesa di lire 2.578.000.000;

e) *Sistemazione autonoma terremotati*: il Commissario coordinatore ha adottato un provvedimento che prevede la corresponsione di lire 500.000 mensili per i nuclei familiari che intendono trovare autonoma sistemazione. Tale contributo è previsto per dieci mesi;

f) *Sistemazione in albergo*: la spesa giornaliera per ogni persona è di lire 60.000. Considerando anche in questo caso una durata di dieci mesi l'onere è quantificato in lire 52.272.000.000.

A tali oneri occorre aggiungere anche le spese sostenute dal Ministero dell'interno, dalla Croce rossa italiana e dal Ministero della difesa che hanno indicato un fabbisogno rispettivamente di 9.134.228.260, 3.000.000.000 e 37.500.000.000.

Il totale complessivo delle esigenze, pertanto, assommerebbe a lire 210.825.553.260.

In relazione alle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, relative rispettivamente all'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici nella Sicilia orientale (30.000 milioni) ed alla realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica esteso alla Sicilia orientale e di un sistema di sorveglianza sui vulcani attivi della Sicilia (20.000 milioni), gli elementi che di seguito si forniscono si riferiscono alle prime predisposizioni ed interventi concernenti l'avvio delle finalizzazioni di cui trattasi.

In particolare, in relazione al comma 1 (adeguamento antisismico) secondo i dati forniti dalla Regione siciliana, la «Commissione per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici di importanza strategica ricadenti nelle province di Messina, Catania, Siracusa ed Enna», istituita con decreto del Presidente della giunta regionale 46/87 del 1° aprile 1987, ha effettuato un primo censimento di tali edifici (prefetture, case comunali, caserme, centri di telecomunicazioni, ospedali, centri di pronto soccorso, eccetera).

Su 900 edifici censiti come «strategici», i competenti uffici del Genio civile hanno effettuato accertamenti su 100 edifici, in relazione ai quali è stato ipotizzato un fabbisogno di circa 50 miliardi di lire.

In tale contesto, il previsto stanziamento di 30 miliardi di lire verrà destinato all'esecuzione di primi interventi di adeguamento sismico sugli edifici già censiti a più elevato rischio e già oggetto dei sopra menzionati accertamenti tecnici.

Considerato che il costo unitario di intervento può essere valutato in lire 250.000 al metro cubo si dovrebbe poter intervenire su 112.000 metri cubi, per un importo di 28.000 milioni di lire.

Ipotizzando un volume medio di 2.000 metri cubi per edificio, si realizzerebbe un programma di adeguamento su 56 edifici.

I rimanenti 2.000 milioni saranno destinati al completamento delle indagini di vulnerabilità in corso anche con riferimento alla pericolosità dei siti ed alla esposizione degli edifici.

In relazione al comma 2 dell'articolo 2 si rileva che il recente evento sismico ha riproposto con drammatica evidenza la necessità di attivare, ad integrazione della rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica, particolari sistemi di sorveglianza sismica e vulcanica nella Sicilia orientale, come noto, ad elevatissimo rischio sismico e vulcanico.

La necessità di ampliare la sorveglianza nell'Isola è legata all'esigenza di aggiornare le conoscenze sismotettoniche, sismogenetiche e vulcaniche dell'area, per poterle finalizzare su questi obiettivi primari di protezione civile:

1) affinamento delle valutazioni preliminari per la predisposizione di piani di prevenzione sismica e vulcanica per l'aggiornamento della normativa tecnica e per la revisione dei piani provinciali d'emergenza;

2) approccio a previsioni probabilistiche di breve termine rispetto alle previsioni di lungo termine basate sul solo esame statistico delle serie storiche degli eventi sismici e vulcanici del passato.

L'iniziativa che si propone richiede la realizzazione di sistemi ad alto livello scientifico, tecnologicamente avanzati ed in grado, fra l'altro, di assorbire qualificate forze di lavoro. Tale realizzazione porrebbe il

nostro Paese in posizione preminente in campo mondiale, come imposto dalle particolari caratteristiche geodinamiche del territorio siciliano.

Si riporta di seguito il prospetto finanziario globale relativo ai due sistemi di sorveglianza, sismica e vulcanica.

A) Attività preliminari:	(in milioni)
Posizionamento sul terreno dei punti di misura comprese eventuali indagini geologiche, geofisiche, geochimiche esplorative; definizione dei radiocollegamenti; studi di base per la formazione dei modelli interpretativi	L. 1.500
B) Reti di sorveglianza:	
Reti di monitoraggio comprendenti 100 stazioni periferiche di misura e allestimento di centri locali di acquisizione dei dati e di sorveglianza; forniture di strumenti - <i>software</i>	L. 17.500
Collaudo e assistenza tecnica	» 1.000
Totale ...	L. 20.000

L'articolo 3 prevede il riconoscimento di agevolazioni previdenziali e assistenziali ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei cittadini deceduti a seguito degli eventi sismici.

I conseguenti oneri sono anticipati dall'INAIL e rimborsati dalla Regione siciliana, che viene reintegrata mediante un contributo a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 definisce la sospensione o la proroga dei termini a favore dei cittadini colpiti, nonché agevolazioni fiscali per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti e per la loro cessione.

Appare evidente che tali agevolazioni non comportano una riduzione del gettito tributario, poichè in assenza dell'evento calamitoso non si sarebbero verificati i presupposti per la ricostruzione o la cessione dei beni che, pertanto, non hanno formato oggetto di previsione di entrata.

Sotto il profilo delle imposte dirette, viene prevista al comma 2 l'esenzione dall'ILOR limitatamente all'anno 1991, nonché dall'IRPEF e dall'IRPEG per i redditi dei fabbricati danneggiati o distrutti, fino alla definitiva ricostruzione.

In base ai dati più aggiornati, dai quali risulta un numero di fabbricati danneggiati pari a circa 6.830 unità abitative, l'onere a carico dell'erario può essere calcolato come segue:

- n. 6.830 unità abitative;
- reddito catastale medio: lire 3.000;
- coefficiente di rivalutazione medio: 350;
- reddito imponibile presunto: 7,2 miliardi;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aliquota marginale media: 30 per cento;
 minor gettito IRPEF e IRPEG: 2,2 miliardi;
 minor gettito ILOR: 1,2 miliardi;
 minor gettito totale: 3,4 miliardi circa.

A tale onere, si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Nel triennio 1991, 1992 e 1993 si reintegrano pertanto le seguenti minori entrate:

	1991	1992	1993
	<i>(in miliardi di lire)</i>		
IRPEF-IRPEG			
acconto	2,1	2,1	2,1
saldo	-	0,1	0,1
ILOR			
acconto	1,15	-	-
saldo	-	0,05	-
	<hr/>		
Totali ...	3,25	2,25	2,2
Cifra tonda ...	3,3	2,3	2,2
	<hr/> <hr/>		

Relativamente all'autorizzazione di spesa di lire 150 miliardi di cui all'articolo 5, comma 1, si fa presente che tale importo consentirà di attivare una serie di primi interventi, caratterizzati da una più forte situazione di urgenza, nell'ambito di quelli segnalati per circa 700 miliardi dalle Regioni interessate (Marche, Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna) in relazione ai danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 alla rete idraulica, a quella viaria, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici.

In ordine agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 5, in favore delle aziende agricole danneggiate dai medesimi eventi atmosferici, la proposta integrazione di lire 120 miliardi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura consentirà di far fronte, in uno con le ordinarie disponibilità del Fondo stesso, alle esigenze che si prospettano nel settore in questione, al momento segnalate nell'importo di circa 200 miliardi di lire.

Con il successivo comma 6 vengono ammesse ai benefici dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese dei restanti comparti produttivi interessate dalle medesime avversità atmosferiche, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili con carattere di generalità per le esigenze della medesima natura.

Il comma 8 dell'articolo 5 dispone che il Ministero dell'ambiente attui le misure di prevenzione degli incendi nelle aree protette, ivi comprese quelle istituite e istituende in forza della legge finanziaria 1988.

Per l'attuazione di tali misure il Ministero dell'ambiente necessita di attivare un sistema di monitoraggio effettuato da appositi velivoli, in numero sufficiente da poter essere strategicamente collocati ed attivati

sul territorio, così da poter raggiungere agevolmente le aree protette nazionali soggette a tutela. Per tali finalità sarebbe indispensabile poter disporre di almeno cinque velivoli, dislocati come segue:

1. area Nord
2. area Centro-Nord
3. area Centro e Sardegna
4. area Centro-Sud
5. area Sud e Sicilia

Da stime di mercato può ragionevolmente ritenersi che la spesa per la utilizzazione, gestione e manutenzione (compreso il personale addetto a tali funzioni) comporti oneri nell'ordine di lire 2.000 milioni annui per ciascun velivolo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, si fa presente quanto segue:

Reintegro Fondo per la protezione civile (comma 1)

La dotazione del Fondo, già stabilita per l'anno 1990 in lire 200 miliardi, viene adeguata per il triennio 1991-1993 nell'importo di lire 215 miliardi per il 1991 ed in lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, al fine di tener conto delle accresciute esigenze di intervento che fanno capo al competente Ministro per la protezione civile.

Movimenti franosi (comma 2)

Come noto, l'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, prevedeva una autorizzazione di spesa di lire 275 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile per gli interventi urgenti nel territorio nazionale finalizzati a rimuovere situazioni di incombente pericolo - accertate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche - per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici.

Una prima integrazione dello stanziamento predetto veniva disposta per lire 150.000 milioni dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), mentre con l'articolo 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è stata disposta, per le medesime finalizzazioni, una ulteriore integrazione per l'anno 1990 di lire 25.000 milioni.

Tutte le disponibilità profferte dalle norme sopracitate sono esaurite, mentre risultano insoddisfatte richieste di finanziamento per la sistemazione di movimenti franosi in atto o gravi dissesti da parte di 860 comuni nei quali è già stato accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, il pericolo incombente.

Pertanto, con lo stanziamento previsto in 30.000 milioni annui per il periodo 1991-1993 per i movimenti franosi nel comma 2 dell'articolo 6, potranno essere attuati i più urgenti interventi nei comuni nei quali, come innanzi precisato, è stato già accertato l'incombente pericolo.

Eventi sismici (comma 2)

Lo stanziamento di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 è destinato a far fronte alle più urgenti esigenze di intervento in relazione ai diversi eventi sismici per molti dei quali si è affermata in passato la competenza del Ministro per la protezione civile, quali quelli della Valnerina (1979), della Campania, Basilicata e Calabria (1982), dell'Italia centrale (1984), della Sicilia orientale (1981 e successivi), nonché all'evento sismico del 5 maggio 1990 nella regione Basilicata.

Incendi boschivi (comma 3)

Il comma 3 del medesimo articolo 6 dispone un reintegro del Fondo per la protezione civile in ragione di 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1991, 1992 e 1993 per l'attuazione di misure urgenti di prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia. In particolare gli stanziamenti in questione sono finalizzati a dotare le suddette regioni, certamente ad elevato rischio, di organici sistemi elettronici di monitoraggio con finalità di prevenzione, da collegare con sistemi centrali del Dipartimento, in analogia a quanto in corso di attuazione per le regioni Sicilia, Sardegna e Liguria con i contributi disposti *ex* articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Si rende pertanto necessario realizzare, anche con riferimento alle regioni più innanzi indicate, l'integrazione dei sistemi di monitoraggio locali con il sistema centralizzato satellitare «Argo» e sperimentare il sistema «Eliargo» che utilizza dispositivi con telecamere ad infrarossi per il monitoraggio dei boschi non visti dai sensori, anche per il controllo delle zone calde *post* incendio ed in condizioni di scarsa visibilità.

Le somme previste al comma 1 dell'articolo 8 sono destinate a consentire la prosecuzione degli interventi avviati in forza del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e della legge 19 marzo 1990, n. 57, per far fronte ai noti eventi conseguenti all'eutrofizzazione del mare Adriatico. In particolare per l'anno 1991 il previsto complessivo importo di lire 13 miliardi verrà destinato, quanto a lire 11 miliardi, alla manutenzione ed alla messa in acqua delle panne galleggianti, nonché alla raccolta in mare e sulla spiaggia delle mucillagini, e quanto a lire 2 miliardi ad interventi necessari per assicurare la base progettuale ed operativa al *Master Plan*, che è in fase di avanzata elaborazione ai sensi della predetta normativa sulla tutela dell'Adriatico. La somma di lire 30 miliardi annui relativa al 1992 ed al 1993 è destinata all'attuazione del predetto *Master Plan*.

Circa il comma 2 del medesimo articolo 8, si fa presente che la prevista spesa di lire 40 miliardi per il 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996 è diretta a consentire la prosecuzione degli interventi già adottati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, in favore degli operatori turistici che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza ambientale che caratterizza l'area costiera del mare Adriatico.

A tale fine è prefigurata un'azione mirata nei confronti degli operatori maggiormente penalizzati da tale emergenza in quanto presenti all'interno dei territori dichiarati ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel precisare che le tipologie degli interventi da incentivare corrispondono a quelle definite nella citata normativa (realizzazione o ristrutturazione di impianti o complessi di impianti complementari a strutture turistiche, con caratteristiche di aggregazione prevalentemente ricreativa e sportiva), si fa presente che sulla base dei parametri contributivi ivi previsti (contributi fino al 20 per cento del costo degli interventi, con un massimo di lire 500 milioni per intervento) sarà possibile attivare tra gli 80 e i 100 interventi all'anno, per un investimento annuo complessivo compreso tra i 200 e i 250 miliardi di lire.

Con il comma 4 del medesimo articolo 8, viene quindi previsto il completamento del programma di interventi nel comparto acquedottistico già avviato con la legge finanziaria per il 1988, relativo ai fabbisogni idrici delle zone del delta del Po. Il relativo onere, che si concretizza nel costo d'ammortamento dei mutui da contrarre per lo scopo con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, viene stimato in circa lire 15 miliardi annui, a fronte di un *plafond* di investimenti valutabile in circa 100 miliardi di lire sulla base delle richieste e dei progetti avanzati dagli enti interessati in sede di applicazione della richiamata legge finanziaria per il 1988.

Il comma 6 autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel 1991 per la prosecuzione degli interventi urgenti di qualificazione e risanamento ambientali resisi necessari in relazione alle note vicende che hanno interessato gli stabilimenti chimici dell'area di Massa e Manfredonia. La predetta somma corrisponde a quella individuata per lo scopo dal programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE nella seduta del 3 agosto 1990.

Con l'articolo 9 i comuni turistici dell'Adriatico ricompresi nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale vengono autorizzati a contrarre mutui, per complessive lire 50 miliardi, da destinare alla realizzazione di infrastrutture e servizi nei rispettivi territori. Il relativo onere è stato valutato in lire 8 miliardi annui, assumendo un costo d'ammortamento dei mutui valutato al 16 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414.

Decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1991.

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 15 marzo 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta, in linea di massima, l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.

3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

4. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.

5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti locali ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione. Il piano stabilisce gli oneri a carico dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Articolo 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della

protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la Regione siciliana.

Articolo 3.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla Regione siciliana, alla quale è concesso, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

Articolo 4.

1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati anche in via di regresso persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive.

2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1, si applica l'imposta

sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.

6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonché il programma degli interventi necessari.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e di intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le Amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

7. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle Regioni interessate.

8. Per l'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Tutela dei terreni agricoli dagli incendi».

Articolo 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed il termine fissato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 31 dicembre 1991. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro fondo per la protezione civile», «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-bis della legge n. 38 del 1990».

Articolo 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

Articolo 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, di cui 11 miliardi destinati agli interventi previsti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e 2 miliardi destinati al completamento del piano di risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 1 della suddetta legge, nonché alla redazione dei progetti ad esso relativi, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993,

la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività dell'Autorità di cui al comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 si seguono le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, ad eccezione dei termini che sono fissati, anche con possibilità di riapertura per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Per il completamento dei programmi d'intervento in corso adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie ed il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po, i comuni ed i loro consorzi ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. Le richieste di mutuo sono trasmesse al Ministro dell'ambiente che provvede entro venti giorni dalla richiesta alla verifica delle incompatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 85 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 95 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale», «Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)» e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento «Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione».

6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dar corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e risanamento ambientali nelle aree degli stabilimenti chimici di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella C della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Articolo 9.

1. Per consentire la realizzazione di interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività dell'autorità di cui all'articolo 8, comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni stessi sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, con onere di ammortamento a carico dello Stato, nel complessivo limite di lire 50 miliardi. Al relativo onere, valutato in lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti d'impegno)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. La ripartizione dei mutui di cui al comma 1, l'identificazione dei comuni beneficiari, nonché le modalità, i criteri ed i termini di presentazione delle domande, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della Regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della Regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania» viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata «Presidente della Regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania». I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della Regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.

Articolo 11.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - LATTANZIO - SCOTTI -
CIRINO POMICINO - FORMICA - CARLI
- PRANDINI - SACCOMANDI - BATTAGLIA -
FACCHIANO - TOGNOLI - RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI